

**A.C. nr. 1334 disegno di legge “bilancio di previsione di previsione dello Stato per l’anno 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” proposte emendative art. 38 a cura di Enzo De Biasi – esperto pubblica amministrazione**

**In relazione al comma 1**

Il comma 1 del citato articolo nell’istituire il “Fondo Ristoro” definisce gli stanziamenti e le modalità di reperimento delle risorse per il prossimo anno e nel biennio successivo. La quantificazione effettuata, 525 milioni per anno può essere facilmente rivista se si tiene conto del volume complessivo finora accantonato e del gettito medio riscontrato da dati MEF/Consap degli ultimi 7 anni. In proposito la gestione Consap attivata dal 14 giugno 2010 (*sta in risposta MEF in data 05/09/2017 ad interpellanza urgente nr. 2-01927 seduta nr 851*) produce al 31 12 2017 un risultato in cassa accertato € 1.574.205.439,98 (*sta in tabella N conto consuntivo MEF 2017 validato alla riga undicesima*). Mentre il MEF non ha fornito al Parlamento per gli anni 2009 e 2008 i dati contabili, a seguito della gestione fatta dalla società in house si può riscontrare come l’entrata media alle casse erariali è stata di € 160 milioni (differenza per anno tra soldi ereditati e soldi reclamati/restituiti). Incrementando di tale valore medio il prossimo triennio, si avrà per il 2018 una probabile disponibilità di € 1.734 milioni, per il 2019 di € 1.895 milioni, per il 2020 2.055 milioni e per il 2021 di 2.215 milioni. Una prima verifica del dato sarà già ai primi del 2019 per il 2018 che si avvia a terminare. Ciò premesso e stando al di sotto delle previsioni, si propone quindi di modificare gli stanziamenti in modo congrue e coerente, pur restando nel triennio -per prudenza- al di sotto del prevedibile. Infatti, il totale 2019-2021 assomma a 2.100 milioni, inferiore allo stimato di 2.215 milioni. Inoltre, stabilendo per il 2019 la quantità di risorse già incamerate al 31 12 2017 in caso di attingimento di minore entità, dato che le prime liquidazioni avverranno nel secondo semestre del prossimo anno, tale somma sarà in ogni caso vincolata alle esigenze dei risparmiatori truffati dalle banche diventando residui passivi per la categoria di beneficiari qui identificata.

Sempre rimanendo sullo stesso comma, spostandoci sul lato entrate per il fondo ristoro viene in tutta evidenza l’articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.5. Andando alla fonte, esso così recita : “ *Le risorse versate all’entrata del bilancio dello Stato nell’ambito dell’unità previsionale di base 2.2.1.2, da far affluire sul fondo per gli interventi previsti dall’articolo 1, commi 343, 344, 345-bis, 345-decies, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166, possono essere destinate annualmente ad apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all’entrata del bilancio dello Stato negli anni successivi, per essere destinate agli interventi previsti a legislazione vigente.*” Ora nulla quaestio (*fatta salva la precisazione inserita nella proposta emendativa*) sul primo periodo di detto articolo fino al numero. 266. Fortissime perplessità ed interrogativi desta il proseguimento della lettura testuale. Infatti, leggendo l’art. 3, comma 2, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166, esso afferma che “*Al fine della tutela del risparmio i piccoli azionisti ovvero obbligazionisti di Alitalia-Linee aeree italiane S.p.A., che non abbiano esercitato eventuali diritti di opzione aventi oggetto la conversione dei titoli in azioni di nuove società, sono ammessi ai benefici di cui all’articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabilite le condizioni e le altre modalità di attuazione del presente comma.*». Meglio non correre alcun rischio. Non serve allargare artatamente la platea dei richiedenti (all’epoca Alitalia venne decretata fallita per decisione governativa, dimodoché è lo Stato che deve risarcire non certo con i soldi “dimenticati” da privati cittadini) è giocoforza utile, necessario ed opportuno per lealtà verso i risparmiatori truffati limitarsi al richiamo della legge 23 dicembre 2005 n. 266; di conseguenza rimane del tutto stralciato il periodo racchiuso nelle seguenti parole “ *e dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge*

28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166". Stupisce che il legislatore invece che richiamare direttamente la norma di legge che serve (servirà) ad alimentare il "fondo ristoro" si appelli ad un articolo inserito in un decreto del 2008 che nel suo primo articolo prevedeva di istituire e prelevare 400 milioni nell'anno di riferimento ed altrettanti nel 2012 per un totale di 800 milioni da destinare ad "un fondo" per l'istruzione e gli eventi celebrativi". Senza voler ulteriormente commentare, tutto ciò appare alquanto anomalo. In questo contesto di "richiami inusitati" prudenza suggerisce un'ulteriore proposta emendativa dopo le parole, "e restano acquisite all'Erario" affinché le risorse siano unicamente destinate ai risparmiatori truffati, sospendendo temporaneamente le altre tipologie di soggetti e destinazioni pur previsti dalla legge 266/2005. Così operando, si ha la certezza che in sede applicativa della legge emananda e del successivo decreto applicativo, la totalità delle risorse affluite alle casse dello stato sono inequivocabilmente ed unicamente indirizzate per il prossimo triennio a ristorare i risparmiatori truffati dalle banche. Si ricorda che il fondo per il default dei tango-bond dell'Argentina è una partita che si è conclusa con un accordo di risarcimento a favore dei circa 50.000 cittadini italiani coinvolti e che le altre ragioni di spesa (social card e ricerca scientifica) sono motivazioni valide ma cui occorre far fronte non con modeste risorse quanto con interventi di ben più pesante incidenza e volume atti a supportare politiche d'intervento pubbliche trattandosi di funzioni a valenza generale.

#### **In relazione al comma 3 lettere e) ed f)**

per la lettera e) la proposta è quella di cassare la parola "non", mentre resta la seconda parte della frase così come è scritta. Infatti, è difficile comprendere la ratio di escludere a priori la possibilità per il risparmiatore truffato di ricercare altre forme di indennizzo possibili. Il criterio appare ed è, a prescindere dalle concrete situazioni di ristoro incassato, irragionevole e sproporzionato rispetto al danno ingiusto patito. Entrambe le lettere e) ed f) successiva, sono ricadute indirette ed improprie del legislatore ai soggetti intermediari che hanno operato la truffa di massa.

Per la lettera f) Trattasi di lettera da cassare interamente, non è accoglibile la tesi che chi ha già patito una truffa di soldi e di dignità personale e familiare per accedere alle risorse pubbliche regalate allo Stato gli sia chiesto in anticipo di rinunciare a qualsiasi altra chance di rivalersi nei confronti di altri soggetti ritenuti colpevoli della situazione subita! Caso mai si deve andare nella direzione indicata dalla proposta emendativa inserita.

#### **In relazione al comma 6**

Il meccanismo di funzionamento dei lasciti allo stato per mancata movimentazione del proprio denaro da parte dei cittadini titolari dei conti correnti ha prodotto un "tesoretto" di cui si propone la redistribuzione in toto per i risparmiatori truffati dalle banche. L'alimentazione di detto fondo, qui ulteriormente disciplinato, è costante negli anni a venire per la cifra in entrata delle casse erariali prima precisata, peraltro insufficiente una volta esaurita la programmazione triennale a soddisfare l'intera platea degli aventi titolo. Anche se sarà stabilita una percentuale gradualmente decrescente a partire dal 100 per cento da corrispondere, ancorché con percentuali inferiori ma comunque rispettose del dettato costituzionale di cui all'art. 47 della Carta Repubblicana, all'ultimo dei risparmiatori truffati in sede di atto dispositivo alla presente norma, resta aperta l'esigenza di reperire risorse per adempiere all'obbligo di poter ristorare tutti i soggetti defraudati. Da qui la necessità di prevedere uno strumento in grado di consentire allo Stato di soddisfare, in tempi ragionevoli, tale richiesta. L'ipotesi qui avanzata è quella di emettere delle obbligazioni, garantite nella loro durata decennale e consistenza dal gettito dei fondi dormienti rivolte, in via principale ma non esclusiva, ai soggetti dell'intermediazione creditizia così che questi possano "anticipare" la somma necessaria da dare agli aventi titolo per chiudere la grave ferita aperta nella fiducia verso il valore del risparmio individuale e collettivo.